

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA - ROVERETO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. atti privati n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI  
ALLOGGI PROTETTI**

Fra

- il signor Bisoffi Stefano nato a Rovereto il 20.11.1963 - Presidente della Comunità della Vallagarina che dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che legalmente rappresenta, con sede in via Tommaseo, 5 – Rovereto - cod. fisc. 94037350223, in possesso di firma digitale come da certificato in corso di validità;

- il sig. Bandera Andrea che dichiara di agire in nome e per conto dell’APSP “Ubaldo Campagnola” di Avio che legalmente rappresenta come Presidente, con sede in via Campagnola n. 5 - Avio, cod. fisc. 01124240225, in possesso di firma digitale come da certificato qualificato in corso di validità;  
si stipula e si conviene quanto segue.

**Art. 1 - Soggetti contraenti e servizio affidato in gestione**

LA Comunità della Vallagarina, di seguito denominata Comunità, affida all’APSP “Ubaldo Campagnola” di Avio, di seguito indicata come Gestore, che accetta, la gestione degli alloggi protetti ubicati in Via Venezia n. 9/c - Avio, e la gestione degli alloggi protetti ubicati in Piazza Giovanni XXIII n. 4 – Ala, secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

**Art. 2 - Caratteristiche e finalità del servizio**

Gli alloggi protetti di Ala e di Avio sono una residenza comunitaria composta rispettivamente da n. 4 e da n. 9 unità abitative autonome arredate destinate ad anziani ed adulti bisognosi del tutto o in parte autosufficienti e a persone

esposte al rischio di emarginazione, finalizzate ad offrire possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto.

Negli alloggi protetti possono trovare ospitalità anche più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità di cui sopra.

Qualora il servizio socio-assistenziale ne riscontri l'opportunità, gli ospiti degli alloggi possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare.

Gli appartamenti hanno l'esplicita finalità di prevenire ricoveri impropri in casa di riposo o altra struttura a carattere residenziale assistenziale, nonché di prevenire o rimediare a situazioni di abbandono che possano compromettere la condizione di benessere psicofisico.

### **Art. 3 - Soggetti destinatari del servizio**

I destinatari del servizio sono di norma anziani che, pur conducendo vita autonoma necessitano di servizi che forniscano protezione ed appoggio.

Potranno essere altresì accolti soggetti bisognosi ed esposti al rischio di emarginazione, la cui situazione di bisogno fisico e/o psicologico possa trarre giovamento dall'inserimento nella struttura, purché le loro condizioni psicofisiche siano tali da non interferire con le esigenze degli utenti anziani e non impediscano la normale convivenza.

Non vengono accolte persone che presentano gravi forme di demenza senile, problematiche di natura psichiatrica o problematiche alcolcorrelate o di altra natura tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.

Potranno altresì essere inseriti nuclei familiari in situazione di bisogno certificato dal Servizio Sociale.

Qualora vi siano alloggi a disposizione, in accordo con l'A.P.S.P. Ubaldo

Campagnola ed in deroga a quanto previsto all'art. 7 potranno essere inseriti nuclei familiari in forma urgente e con una temporaneità massima di 30 giorni.

Al servizio potranno essere ammessi soggetti non autosufficienti, purché inseriti in nuclei familiari che assicurino compiutamente l'assistenza, eventualmente integrata da servizi domiciliari.

L'accesso è riservato a persone già residenti in uno dei comuni della Vallagarina e potranno altresì essere accolte persone provenienti da altri Comuni facenti parte della Provincia e persone aventi i requisiti previsti dalla L.P. 14 e successive modifiche.

#### **Art. 4 - Prestazioni erogate**

Il servizio degli alloggi protetti comprende le prestazioni di seguito elencate :

- prestazioni di base assicurate dal Gestore a tutti gli ospiti, di cui al successivo art. 5;
- eventuali prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta alla Comunità, di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 5 - Prestazioni di base**

Le prestazioni di base assicurate dal Gestore a tutti gli ospiti comprendono:

- a) concessione in uso dell'alloggio assegnato, completamente arredato (spetta agli ospiti provvedere alla dotazione di stoviglie, suppellettili, biancheria, tendaggi interni, ecc.);
- b) erogazione dell'energia elettrica, acqua e del riscaldamento. Per gli Utenti degli Alloggi Protetti di Ala l'attivazione delle utenze è a carico del singolo inquilino il quale diverrà intestatario dell'Utenza stessa;
- c) servizi condominiali (pulizie, manutenzione e illuminazione degli spazi comuni, interni ed esterni, dell'ascensore, amministrazione);

d) libero accesso agli spazi comuni dell'A.P.S.P;

Gli ospiti di Avio provvedono all'attivazione della sola utenza della rete telefonica e provvedono alla manutenzione ordinaria dell'alloggio. Gli ospiti di Ala provvedono all'attivazione di tutte le utenze, alla dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti e provvedono alla manutenzione ordinaria dell'alloggio.

#### **Art. 6 - Prestazioni di assistenza domiciliare**

Potranno essere garantite in relazione al progetto sociale tutte le prestazioni previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 7 - Procedura di assegnazione dell'alloggio**

La domanda di assegnazione dell'alloggio è presentata al Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina da parte dell'interessato su apposito modulo correlato a quanto stabilito dalla comunicazione di cui all'art. 8 in relazione al canone di concessione.

- Il Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Vallagarina raccoglie la dichiarazione di impegno al pagamento del canone di concessione mensile dell'alloggio, comprensivo delle utenze e delle spese condominiali;

Il Servizio Socio-Assistenziale verifica la completezza e la regolarità della domanda e predispose un'apposita relazione sociale che accerti i requisiti di bisogno indicati ai precedenti artt. 2 e 3 ed evidenzi le motivazioni che richiedono il collocamento e gli obiettivi assistenziali che si intendono perseguire.

Le domande vengono poi esaminate dalla Commissione per gli accoglimenti di cui al successivo articolo 8, la quale formula l'eventuale proposta di accoglimento.

Successivamente il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale determina

con provvedimento l'ammissione o meno al servizio. Copia di tale provvedimento, unitamente a copia della domanda del richiedente e dell'annessa documentazione, sono trasmesse al Gestore, il quale provvede ad individuare l'alloggio da assegnare, a stipulare con il soggetto interessato il contratto di concessione in uso dell'alloggio, conformemente ad uno schema predisposto dallo stesso Gestore.

Il Gestore provvede altresì alla consegna dell'alloggio al concessionario e comunica al Servizio Socio-Assistenziale l'avvenuta consegna.

In caso di indisponibilità di alloggi, vengono formate apposite liste di attesa delle domande dei richiedenti ordinate secondo criteri e punteggi di bisogno assistenziale predefiniti dalla Commissione di cui al successivo articolo 8. Al verificarsi della disponibilità di un alloggio il Servizio Socio-Assistenziale, secondo l'ordine della lista d'attesa opportunamente aggiornata dalla Commissione per gli accoglimenti in ordine all'evoluzione dei singoli bisogni, invita gli interessati ad esprimere l'eventuale accettazione, richiedendo l'aggiornamento, se del caso, delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione medica. L'accettazione dovrà essere espressa entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Comunità, trascorsi i quali, la domanda verrà considerata decaduta.

Nel caso di inserimento avvenuto con carattere di urgenza di cui all'articolo 3, l'inserimento avviene in deroga alla procedura di cui al presente articolo.

#### **Art. 8 - Commissione per gli accoglimenti**

Presso il Servizio Socio-Assistenziale è istituita la Commissione per gli accoglimenti composta:

- dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità o

suo delegato che ne è Presidente;

- dall'Assistente sociale di zona o dal titolare del caso, qualora diverso da quello di zona;
- dal Direttore dell'APSP "Ubaldo Campagnola" di Avio o suo delegato;
- dal Coordinatore dei Servizi dell'APSP "Ubaldo Campagnola" di Avio o suo delegato
- dal Sindaco del Comune di Ala, o suo delegato per gli alloggi di Ala in considerazione della proprietà comunale dello stabile.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità vale il voto del Presidente.

La convocazione della Commissione spetta al Presidente o suo delegato.

La Commissione ha il compito di:

- stabilire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dei punteggi;
- esaminare le domande di ammissione al servizio ed esprimere una valutazione tecnica in ordine alle stesse, tenuto conto delle caratteristiche e finalità del servizio e della situazione dei richiedenti, sulla base dei criteri e dei punteggi di bisogno assistenziale definiti dalla Commissione stessa;
- formulare conseguentemente la proposta di ammissione al servizio stesso da inoltrare al Servizio Socio-Assistenziale della Comunità;
- comporre le eventuali liste di attesa aggiornandole al verificarsi della disponibilità di un alloggio;
- esaminare e formulare proposte in ordine alle revoche di cui al successivo art. 11;
- esprimere parere in ordine alla richiesta di trasferimento di cui ai successivi

art. 10 e art. 12.

- Ratificare eventuali inserimenti urgenti motivati dal Servizio Socio-Assistenziale della Comunità.

La Commissione stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente assegnato al Servizio Socio-Assistenziale della Comunità.

#### **Art. 9 - Determinazione e pagamento del canone di concessione dell'alloggio**

La quota mensile del canone di concessione viene quantificata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP "Ubaldo Campagnola" di Avio d'intesa con la Commissione di cui al precedente art. 8.

Gli ospiti degli alloggi, entro il giorno 15 del mese in corso, dovranno corrispondere al Gestore quanto dovuto sulla base di quanto stabilito dalla Commissione per gli accoglimenti.

In caso di mancato pagamento del canone da parte dell'ospite senza motivata ragione o giustificazione, è attivato il procedimento di revoca dell'alloggio di cui al successivo art. 11.

Il Servizio Socio-Assistenziale, in caso di insufficienza del reddito, potrà prevedere l'assegnazione di interventi economici agli ospiti in temporanea difficoltà economica al fine della copertura di tutto o parte del canone.

#### **Art. 10 - Dismissione dell'alloggio**

La dismissione dell'alloggio può avvenire per:

- rinuncia dell'interessato;
- scadenza dell'assegnazione a tempo determinato;
- revoca da parte della Commissione prevista dall'art. 8;

- trasferimento ad altro alloggio protetto della medesima struttura;
- trasferimento ad alloggio protetto di altra struttura, sulla base di una valutazione sociale del caso;

La rinuncia dell'interessato è presentata al Gestore con il preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di rinuncia o decesso dell'ospite il Gestore ne dà tempestiva comunicazione alla Comunità al fine dei provvedimenti conseguenti.

Sono concessi 20 giorni dalla data del decesso per lo sgombero dell'alloggio.

Nel caso di dimissione dell'alloggio il Gestore vigila sulla riconsegna dello stesso alle condizioni pattuite nel contratto di concessione in uso dello stesso.

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per lo sgombero dell'Alloggio l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola sarà autorizzata a liberare l'appartamento

provvedendo allo smaltimento del materiale ivi presente.

Qualora cessi l'uso dell'alloggio da parte delle persone assegnatarie in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, eventuali persone conviventi, prive di tali requisiti, non conservano il diritto all'uso dell'alloggio e dovranno lasciarlo nei termini fissati con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, comunque non inferiore a 30 giorni.

Un eventuale subentro nell'assegnazione potrà essere disposto in presenza di apposita domanda e alla condizione che siano accertati i requisiti prescritti con le modalità di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 11 - Revoca dell'alloggio**

La revoca dell'alloggio è proposta alla Comunità dal Gestore nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di concessione in uso, di cui all'art. 9, per un periodo superiore ai due mesi;



- accertata e persistente violazione delle norme per la convivenza, di cui al successivo art. 13.
- Proposta da parte del Servizio Socio-Assistenziale alla Commissione, motivata da elementi di natura sociale;
- per allontanamento per un periodo superiore ai 30 giorni senza accordo preventivo con il Servizio Sociale.

La proposta di revoca motivata è comunicata dal Servizio Socio-Assistenziale all'interessato, che ha tempo 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Sulla proposta di revoca e sulle eventuali controdeduzioni presentate esprime parere la Commissione di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità assume il provvedimento di revoca, fissandone la decorrenza, non inferiore a 30 giorni; di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato ed al Gestore per gli adempimenti conseguenti.

Il Gestore vigila sullo sgombero dell'alloggio e sulla riconsegna dello stesso alle condizioni pattuite nel contratto di concessione in uso.

#### **Art. 12 - Trasferimento ad altro alloggio protetto**

L'ospite di un alloggio protetto può presentare al Servizio Socio-Assistenziale richiesta motivata di trasferimento presso altro alloggio della struttura protetta. Su tale richiesta esprime parere motivato la Commissione di cui al precedente art. 8. Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale dispone in ordine al trasferimento conformemente al parere espresso dalla Commissione.

#### **Art. 13 - Norme per la convivenza**

Gli occupanti l'alloggio dovranno rispettare il regolamento dell'Ente Gestore.

#### **Art. 14 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati**

Il Gestore garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli ospiti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare i dati personali degli ospiti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 30.06.2006 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda i dati relativi agli ospiti utenti dei servizi domiciliari la titolarità del trattamento è della Comunità; successivamente alla stipula della presente convenzione il Gestore è nominato dalla Comunità Responsabile del trattamento di tali dati.

In quanto responsabile il Gestore dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabilite dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V – Capo I Misure di Sicurezza del D.Lgs. 196/2006. Su richiesta della Comunità l'Ente Gestore dovrà presentare alla Comunità una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.

Il Gestore, quale responsabile, effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge, come previsto all'art. 29 del D.Lgs. sopra citato.

#### **Art. 15 - Responsabilità e copertura assicurativa**

Il Gestore si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare, anche per fatto degli operatori, dei volontari, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione; tale polizza dovrà altresì comprendere gli eventuali danni cagionati a terzi dagli inquilini degli alloggi in questione.

Il novero di terzi della suddetta polizza di responsabilità civile dovrà comprendere anche i volontari tramite i quali il Gestore potrà espletare i propri servizi, nonché gli stessi inquilini degli alloggi.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di 2.500.000,00 Euro (duemilioneicinquacentomila/00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

La Comunità è esonerata da qualsivoglia onere a qualsiasi titolo derivante da danni arrecati alle persone, alla struttura o alle cose inerenti il servizio alloggi protetti.

#### **Art. 16 - Attività di controllo**

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Gestore con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati e al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni.

#### **Art. 17 - Risoluzione delle controversie**

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie contro deduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma queste verranno differite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Comunità, un rappresentante del Gestore ed un terzo membro scelto d'intesa fra i due arbitri.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti è competente il Foro di Rovereto.

#### **Art. 18 - Risoluzione – recesso**

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a rilevante inadempimento di una delle parti, tale da compromettere i risultati del servizio.

Qualora ricorra tale causa, ciascuna delle parti contraenti può procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito e alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora dovessero verificarsi modificazioni sostanziali relativamente all'attribuzione alla Comunità stessa, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di competenze in materia socio-assistenziale attinenti alle attività oggetto della presente convenzione.

Analogamente il Gestore potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, qualora, a seguito di nuove disposizioni di legge regionali o provinciali, fossero modificate le proprie competenze statutarie.

#### **Art. 19 - Durata**

La presente convenzione ha durata cinque anni con decorrenza 1° luglio 2017, salvo disdetta da darsi con 6 mesi di preavviso.

#### **Art. 20 - Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al stipulazione del presente atto sono a carico del Gestore del servizio.

#### **Art. 21 - Domicilio**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la sede della Comunità della Vallagarina.

**Art. 22 – Comodato d'uso dei beni di proprietà della Comunità della Vallagarina**

I beni mobili presenti all'interno della struttura acquistati da parte della Comunità della Vallagarina, così come risultanti da apposito verbale di consistenza, sono concessi in uso gratuito all'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola di Avio per il periodo di vigenza della presente Convenzione. L'A.P.S.P. si servirà dei beni sopra individuati con la dovuta diligenza. La manutenzione e la sostituzione dei beni sopra indicati è completamente a carico dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola di Avio.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

- Stefano Bisoffi -

IL PRESIDENTE DELL'APSP "UBALDO CAMPAGNOLA" DI AVIO

- Andrea Bandera -

